

## CONVENZIONE

### “FORNITURA DEI BENI E DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA BASE DEL PROGETTO NOISICURI”

L'anno 2016, addì            del mese di            , presso la residenza comunale,

**tra**

**II COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO**, codice fiscale /p.iva 00450020060, avente sede in **VILLANOVA M.TO** (AL), P.zza GeFinazzi, 8,15030 rappresentato dal SIG MAURO CABIATI., domiciliato per la carica presso la sede del comune, che qui agisce in qualità di SINDACO, autorizzato alla stipula di atti, di seguito denominato ENTE.

**e**

**BLINDO OFFICE ENERGY S.r.l.**, Partita IVA 02348790060, con sede in Valenza, Viale della Repubblica 66, rappresentata dalla Signora Maria Castellaro nella qualità Legale rappresentante, autorizzato alla stipula di atti, di seguito denominata DITTA.

#### **Premesso che**

- l'attività di messa in sicurezza delle strade urbane è una priorità dell'ENTE;
- l'intervento di risorse private in termine di supporti tecnologici, professionali, formativi, purché modulato e focalizzato sulle finalità della sicurezza, costituisce risorsa concreta nel perseguimento della garanzia dell'incolumità del cittadino, utente fruitore delle strade;
- La DITTA è specializzata nel supportare le Pubbliche Amministrazioni Locali nel migliorare la sicurezza del cittadino sulle strade urbane, e partecipa in qualità di “partner ufficiale” al progetto di sicurezza stradale su scala nazionale denominato “NOISICURI”, che punta a promuovere la sicurezza nei centri urbani tramite diverse azioni nei campi:
  - diffusione della cultura della sicurezza;
  - educazione dei giovani;
  - sensibilizzazione dei cittadini;
  - coinvolgimento dei media;
  - formazione e supporto tecnico-normativo;
  - deterrenza dei comportamenti pericolosi su strada.
- L'ENTE, a seguito della Deliberazione della Giunta Comunale n°            del            ha emesso la Determinazione del Servizio Tecnico n°            del            in cui ha assunto l'impegno di spesa di            oltre IVA, per la prima annualità, relativo all'affidamento alla DITTA dei servizi e delle forniture descritte ai successivi artt. 1 e 2, come da offerta del 30/11/2015 della DITTA, agli atti dall'ENTE.

**Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto sotto riportato:**

**1 La DITTA per il periodo della convenzione di mesi 60 offrirà all'Ente**

a) In comodato d'uso per tutto il periodo:

- N° 12 box VeloOK posati in opera (ESCLUSI PLINTI SU TERRA) completi di:
  - N° 12 complessive piastre di ancoraggio;

b) I seguenti ulteriori servizi connessi al noleggio dei box VeloOK

- copertura completa contro gli atti vandalici (ripristino o sostituzione entro 15 gg.);
- attività di manutenzione ed assistenza trimestrali;
- spostamento trimestrale dei box VeloOK sul territorio.

c) I seguenti ulteriori servizi una-tantum connessi alla realizzazione del Programma Base NOISICURI

- Formazione all'utilizzo dei sistemi;
- Assistenza nella campagna di divulgazione del progetto;
- Studio sui flussi e sulle velocità prima e dopo l'installazione del sistema VeloOK;
- Organizzazione incontro sul progetto e sulla sensibilizzazione per i cittadini ed i media.

Le sopra elencate attività saranno erogate con il contributo professionale della struttura operativa del Progetto NoiSicuri.

**2 Condizioni economiche.**

L'ENTE Quale corrispettivo per la presente fornitura si impegna al pagamento del canone mensile di

- **€ 396,00** oltre IVA 22%

**3 Fatturazione e modalità di pagamento.**

La fatturazione relativa ai servizi forniti dalla DITTA sarà effettuata all'inizio di ogni trimestre, con pagamento a 60 giorni data fattura.

**4 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 136 del 13.08.2010, la DITTA s'impegna a adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed a tal fine l'ENTE sin d'ora comunica che per la prima annualità il CIG (Codice Identificativo di Gara) è                     ; per ciascuna successiva annualità sarà attribuito il relativo competente nuovo CIG.

**5 Finanziamento**

La DITTA potrà avvalersi di una società finanziaria di sua fiducia per il finanziamento necessario all'erogazione del servizio in oggetto al contratto, e delegare ad essa il processo di fatturazione e/o incasso oltre che, previa notifica, la cessione del contratto stesso.

**6 Sostituzione dell'infrastruttura**

In qualunque momento del periodo di validità contrattuale o alla scadenza del contratto, in caso di importanti innovazioni tecnologiche e di mutate esigenze dell'Ente, i beni oggetto del servizio potranno essere sostituiti, d'accordo tra le parti con nuovi beni. Parimenti, in caso di necessità per variazioni di consistenza o di configurazioni dell'impianto, l'ENTE si rivolgerà esclusivamente alla DITTA, che provvederà alle necessarie operazioni. In tutti i casi sopraindicati si procederà all'adeguamento del canone, in relazione al servizio da sostituire/ampliare.

**7 Ritardi di pagamento**

In caso di ritardato pagamento di un canone periodico, l'ENTE autorizza sin d'ora la DITTA a richiedere il pagamento secondo i termini di legge.

**8 Clausola risolutiva espressa**

In caso di inadempimento dell'ENTE, trascorsi 15 giorni dall'obbligazione inadempita, la DITTA, senza obbligo di preavviso, potrà dichiarare il presente contratto ex iure risolto e chiedere il pagamento di tutti canoni impagati fino a tal momento.

In tal caso, la DITTA avrà inoltre la facoltà di interrompere il servizio e di ritirare i sistemi installati, senza che questo configuri in alcun modo alcuna responsabilità in capo all'ENTE. In tal caso l'ENTE si obbliga sin da ora a dare accesso alla DITTA nei propri siti e locali, per le operazioni di smontaggio e ritiro dei materiali.

**9 Obblighi della Ditta**

La DITTA assicurerà l'effettuazione del servizio affidatogli con la necessaria organizzazione, mezzi e personale e con spese di impianto e di gestione a proprio carico, dovrà altresì:

- a) eseguire i servizi e le forniture di cui alla presente scrittura con perfetta efficienza, sotto la personale sorveglianza del suo Legale rappresentante o di persona a ciò espressamente autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore;
- b) garantire l'assistenza ordinaria e straordinaria delle apparecchiature locate per tutta la durata del noleggio, inclusi guasti e atti vandalici.
- c) garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte secondo i criteri di diligenza qualificata connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del servizio offerto;
- d) disporre di una propria idonea struttura organizzativa per la gestione del servizio, dotata di personale qualificato e di comprovata esperienza;
- e) ad uniformarsi a tutte le norme previste in merito alla Privacy.

## **10 Obblighi dell'Ente**

L'ENTE si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi e si impegna a svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare l'adempimento da parte della DITTA, in ossequio agli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 1206 del codice civile. In particolare, è tenuto ad assicurare la disponibilità degli organi di vigilanza durante le operazioni di installazione e messa a punto degli strumenti; resta inteso che la DITTA rimane del tutto estranea ai rapporti tra il Comune ed i propri dipendenti e ad ogni pretesa di carattere economico del personale Comunale e/o di soggetti terzi connessa allo svolgimento delle attività inerenti alla commessa. Nessuna responsabilità potrà essere fatta valere nei confronti della DITTA per l'utilizzo non conforme alle specifiche tecniche indicate nei manuali delle apparecchiature e/o relativamente agli adempimenti di loro specifica ed esclusiva competenza.

Al fine di assicurare il buon esito delle attività affidate, l'ENTE si impegna a:

- L'ENTE risponde, ai sensi dell'articolo 1207, secondo comma, del c.c. degli eventuali danni causati alla DITTA derivanti dalla inadempienza, da parte dello stesso ENTE, agli obblighi di cooperazione.
- Coordinare il personale della DITTA per le operazioni di supporto alle attività inerenti la presente fornitura.

## **11 Decorrenza e durata**

La decorrenza della presente convenzione è stabilita dalla data di stipula della stessa.

La durata è stabilita in mesi 60.

## **12 Estensione della convenzione**

L'ENTE si riserva il diritto di richiedere, in data successiva, la fornitura ad altri servizi e/o infrastrutture alle medesime condizioni della presente scrittura.

## **13 Cessione della convenzione.**

La DITTA si riserva in qualsiasi momento di cedere in tutto od in parte i diritti derivanti da presente contratto e/o la proprietà della infrastrutture. La cessione sarà comunicata all'ENTE tramite lettera raccomandata A/R e l'ENTE dichiara sin d'ora di accettarla.

#### **14 Cessione del credito.**

La DITTA si riserva in qualsiasi momento di cedere in tutto od in parte il credito derivante dalle fatturazioni all'ENTE e questi si dichiara sin da ora d'accordo, impegnandosi a regolare la somma all'avente causa della DITTA. La cessione del credito sarà notificata all'ENTE a mezzo di lettera raccomandata e qualora sia riferita alle fatture di tutti i canoni successivi al primo ceduto, la comunicazione dovrà indicare specificatamente questa circostanza, valida ed accettata quindi anche per le successive.

#### **15 Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, da parte del contraente che ne abbia interesse.

#### **16 Restituzione**

Alla scadenza o al recesso della presente convenzione, l'ENTE dovrà mettere a disposizione della DITTA, ovvero restituire i beni della stessa eventualmente presenti nel proprio territorio e/o sede, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti.

L'eventuale ritiro dei beni sarà effettuato a cura della DITTA e a proprie spese.

In caso di restituzione, l'ENTE dovrà rendere i beni alla DITTA nello stato medesimo in cui li ha ricevuti salvo il deterioramento od il consumo risultante dall'uso in conformità del contratto.

#### **17 In caso di danni**

In caso di danni, volontari o accidentali, ai beni forniti in locazione la DITTA potrà procedere contro terzi, nelle forme consentite dalla legge, per la richiesta di risarcimento del danno.

L'eventuale corrispettivo posto a carico di chi ha eseguito il danno rimarrà ad esclusivo vantaggio della DITTA.

#### **18 Controversie**

Per qualsiasi controversia, avesse ad insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, sarà competente il Tribunale di Vercelli.

#### **19 Richiamo alle norme**

Per quanto non espressamente previsto in questa scrittura si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni di legge in materia.

#### **20 Contratto collettivo nazionale di lavoro**

La Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro dei propri dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55.

I.r.c.s.

**BLINDO OFFICE ENERGY S.r.l.**

*Il Legale rappresentante  
Maria Castellaro*

**Comune di VILLANOVA MONFERRATO (AL)**

**Il Sindaco**

